

TRIBUNALE DI BARI SEZIONE GIP/GUP Sezione del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE (artt. 409 c.p.p.)

Il G.i.p. dott. Francesco Agnino, letti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di della confronti
letta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in riferimento al procedimento indicato in epigrafe e fondata sull'insussistenza dell'ipotesi di reato;

OSSERVA

L'intestato Tribunale condivide la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. A seguito dell'attività investigativa svolta dalla p.g., consistita in verifiche sensoriali effettuate sia in prossimità dell'abitazione della querelante che all'interno della sala ricevimenti, non erano riscontrate problematiche acustiche in quanto i livelli sonori immessi nell'abitazione della querelante risultavano al di sotto del cd. limite di trascurabilità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.97; a "finestre aperte", solo una misurazione dava come risultato un valore coincidente con il limite di trascurabilità (50,00 dBA). In questa circostanza si accertava il superamento del limite differenziale di immissione (11,5 dB su un limite di 5 dB) durante la diffusione di musica dal vivo nel gazebo denominato "fienile". Tuttavia, il predetto superamento non ha rilevanza penale in quanto viene punito con una sanzione di natura amministrativa.

Risulta evidente, infine, che i funzionari della Polizia Municipale- responsabili di area del settore Igiene ed Ambiente-, hanno svolto un'adeguata attività istruttoria della segnalazione, alla luce della quale non ritenevano ci fossero gli estremi per interrompere l'attività che la querelante adduceva essere fonte di disturbo.

Si ritiene quindi di dover accogliere la richiesta di archiviazione

1

visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.

Bari, 10 dicembre 2018

dott. Frank

6 R.G.N.R. mod. 21



Procura della Repubblica

prosso il Tribunalo di Bari

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari S E D E

Il Pubblico Ministero dr Baldo Pisani

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data 07.11.2018 nei confronti di:

in atti generalizzati

per l'ipotesi di reato:

- * Artt. 110, 328 c.p. per
- evidenziata la parte offesa in:

OSSERVA

In data depositava presso questo ufficio atto di denuncia.

Con riferimento al sig. de denunciante lamentava il disturbo delle occupazioni e del riposo a causa dell'inquinamento acustico proveniente dalla Tenuta , con sede in nel corso dei numerosi ricevimenti nuziali e degli altri eventi festivi nel periodo primaverile ed estivo.

Nei confronti dei funzionari della Polizia Municipale responsabili di area del settore Igiene ed Ambiente (successivamente identificati nel e nel la la denunciante lamentava

IL SOSTITUTO PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
Dr. BALDO PISANI



l'omissione di atti di ufficio in relazione alla richiesta di ordinanza contigibile ed urgente del 22.07.2016, per la cessazione delle immissioni rumorose, non evasa da parte del Comune di

Le notizie di reato risultano infondate.

In relazione all'art. 659 co.2 c.p., a seguito di delega d'indagine, la Sezione di P.G.- Aliquota Guardia Costiera- acquisiva e depositava presso questo ufficio la documentazione contenente copia di una serie di annotazioni di servizio relative a sopralluoghi svolti dalla Polizia , nel periodo dal 22.07.2017 al 06.09.2017, presso la Tenuta in questione.

Da questi sopralluoghi consistenti in verifiche sensoriali effettuate sia in prossimità dell'abitazione della querelante che al<u>l'interno</u> della sala ricevimenti, come rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale Comandante della Polizia Municipale non si riscon (cfr. allegato Delta dell'esito delega della Guardia Costiera del non si riscontravano problematiche acustiche

Questo ufficio provvedeva inoltre a delegare i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di al fine di effettuare delle rilevazioni fonometriche all'interno dell'abitazione della querelante e tramite apparecchiature tecniche idonee.

2017 , con l'aiuto dell'A<u>rpa</u> Puglia venivano effettuate le predette indagini fonometriche nell'abitazione della sig.ra le cui risultanze si riportavano nella relazione tecnica ascritta al prot. 2017 del 2017 redatta da UOS Agenti Fisici del DAP Dalle conclusioni di detta relazione (cfr.pag.6), si evinceva che su sei misurazioni effettuate tanto a "finestre aperte" quanto a "finestre chiuse", mentre era in corso un ricevimento nuziale, tutti i livelli sonori immessi nell'abitazione della sig.ra a finestre chiuse risultavano al di sotto del c.d.limite di trascurabilità di cui all'art.4 del D.P.C.M. del 14.11.97, mentre, a finestre aperte, solo una misurazione dava come risultato un valore coincidente con il limite di trascurabilità (50,00 dBA). In quest'ultima situazione, pur al limite della trascurabilità, la L.n.447 del 1995 impone ugualmente di applicare il c.d. criterio differenziale onde misurare il contributo sonoro fornito dalla fonte di disturbo al rumore ambientale. In questa circostanza si accertava il superamento del limite differenziale di immissione (11,5 dB su un limite di 5dB) durante la diffusione di musica dal vivo nel gazebo denominato "fienile".

Il predetto superamento non ha rilevanza penale. La citata legge quadro n. 447 del 1995 ha, infatti, introdotto all'art. 10 co.2 la sanzione amministrativa per chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione o di immissione fissati dalla normativa di settore. Si rammenta l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010), secondo le quali, in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte.

Nel caso in esame la fattispecie da considerare, oltre al citato art. 10 co.2, è l'art. 659 co.2 c.p. che, come è noto, sanziona chi, nell'esercizio di una professione o un mestiere rumoroso, violi non meglio precisate "disposizioni della legge o prescrizioni dell'autorità". Una sovrapponibilità tra le fattispecie astratte de qua si ha, allora, nel caso in cui l'attività rumorosa si sia concretata proprio nel superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla stessa legge quadro, mediante l'esercizio o l'impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima (in particolare "sorgenti sonore fisse" e "sorgenti sonore mobili" di cui all'art. 2 l.447 del 1995).

Non sussiste, invece, sovrapponibilità delle fattispecie, con conseguente applicazione dell'art.659 co.2 c.p., quando il superamento di soglie di rumore sia causato da fonti diverse da quelle considerate dalla legge quadro, nonché, tutte le volte che la condotta rumorosa si eserciti in violazione di altre disposizioni di legge, diverse cioè da quelle di cui alla legge quadro citata, o di prescrizioni dell'autorità (cfr. Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino, Rv.

> IL SOSTITURO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Dr. BALDO PISANI

260658; Sez. 1, n. 25601 del 19/04/2013, Casella; Sez. 1, n. 39852 del 12/06/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009. Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 23866 del 9/06/2009, Valvassore, Rv. 243807).

Nella vicenda oggetto del presente procedimento l'unico rilievo fonometrico di rilevanza giuridica, comunque al limite della trascurabilità, integra la violazione dei limiti differenziali stabiliti dall'art. 4 della legge quadro e proviene da una fonte sonora tra quelle previste dall'art.2 della medesima legge.

La condotta, pertanto, alla luce del criterio di specialità citato, non può che costitire oggetto di mera sanzione amministrativa, peraltro già elevata dai Carabinieri del NOE nei confronti del come riportato a pag.2 della stesa nota del 2017.

E' opportuno considerare, per completezza di analisi della vicenda sotto il profilo giuridico, che la fattispecie di cui all'art. 659 del c.p., tanto nel co.1 quanto nel co.2, è finalizzata alla tutela del bene giuridico quiete "pubblica"e, pertanto, si perfeziona qualora la condotta rumorosa sia indeterminati della vita privata di un "numero indeterminato o indeterminabile di persone". Con riferimento ai rumori provenienti dalla tenuta una tale lesività del rumore non appare ravvisabile, in quanto la struttura è ubicata in zona rurale e i pochi ricettori si trovano a distanza di 200 metri e sono ben individuabili. Non ravvisandosi il possibile disturbo di un numero indeterminato di persone, il fatto andrebbe inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato disciplinati dal codice civile ed in particolare dall'art. 844 c.c. (cfr. cass. 12.12.1997, Costantini, CED 209694; Cass. 24.04.1996, Scola, Ced 205174).

Con riferimento all'art. 328 c.p. nei confronti di e di questo ufficio provvedeva a delegare interrogatorio da parte dei Carabinieri del NOE.

Da quanto riferito dal Comandante della Polizia Municipale, emergeva che la richiesta di ordinanza contingibile ed urgente giungeva effettivamente in data in data ordinanza protocollo generale del Comune di e veniva presa in esame dal in data 01 agosto protocollo generale della ricezione della risposta dell'ARPA Puglia cui l'esposto era coindirizzato.

2017, in occasione della ricezione della risposta dell'ARPA Puglia cui l'esposto era coindirizzato.

L'ARPA Puglia, nella citata nota, faceva presente di non poter procedere ad un rilevamento fonometrico per carenza di personale.

ronometrico per carenza di personale.

La pratica, riferiva ancora il rimaneva in attesa di determinazioni dato che la Polizia Municipale, non essendo dotata di apparecchiature tecniche idonee, si rivolge agli stessi tecnici dell'ARPA per le rilevazioni fonometriche. Successivamente il Comandante valutava di far intervenire personale esterno specializzato, con anticipo delle spese e successiva rivalsa sulla parte denunciante, come previsto dalla normativa. Si riscontrava, tuttavia, l'assenza di fondi sufficienti ad anticipare e coprire i costi dell'intervento.

La Polizia Municipale procedeva allora ad effettuare, fino al mese di settembre, i vari sopralluoghi consistenti in rilievi sensoriali, di cui al già citato Allegato Delta della informativa della Guardia Costiera, e all'esibizione della relazione di verifica dell'adeguatezza degli impianti acustici prevista dal dpcm n.215 del 1999.

Ritendendo, come detto, che non vi fossero problematiche acustiche, la richiesta di emissione di ordinanza, richiesta dall'esponente, non veniva inoltrata all'ufficio del Sindaco.

Da quanto emerso non si ritiengono sussistenti degli elemeti del reato di cui all'art.328, in quanto la norma in esame richiede che venga omesso un atto che si presenta quale doveroso, quantomeno sotto il profilo della sua emanazione.

L'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco per interrompere lo svolgimento di un'attività che si adduce arrecare disturbo alla quiete pubblica non può ritenersi godere di tale requisito di doverosità. Si tratta di un atto che presuppone un accertamento della tollerabilità del disturbo e che rimette, pertanto, al soggetto agente la valutazione sull'an e sul quando dell'emanazione del relativo provvedimento.

Gli ufficiali della Polizia Municipale svolgevano tutte le attività che era possibile effettuare compatibilmente anche con le risorse finanziarie del Comune di econ la disponibilità del personale tecnico necessario all'accertamento de qua.

IL SOSTITUTO PROQUEATORE
DELLA REPUBBLICA
Dr. BALDO PISAN!



All'esito di tali accertamenti, non ritenevano ci fossero gli estremi per interrompere l'attività che la querelante adduceva essere fonte di disturbo e, pertanto, non inoltravano al Sindaco la richiesta di emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente.

E' comunque evidente che da parte degli indagati vi è stata un'attività istruttoria della segnalazione, e dunque non può parlarsi di inerzia.

Emerge dunque l'insussistenza dei presupposti per procedere al sequestro richiesto dalla denunciante.

RITENUTA

quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio

visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D. Lvo. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio. Letto l'art. 116 c.p.p.

CHIEDE

che il GIP voglia sin da subito rilasciare l'autorizzazione per il rilascio di copie, estratti o certificati degli atti del procedimento per i legittimati La segreteria aggiorni le iscrizioni come da presente richiesta

CHIEDE

	Chiede altresì la confisca e distruzione di quanto in sequestro
	Chiede altresì la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro
	MANDA
4	alla segreteria per quanto di competenza per l'inoltro dell'avviso di cui all'articolo 408 comma Il c.p.p alla persona offesa che ne ha fatto richiesta domiciliata per l'inoltro dell'avviso di cui all'articolo 408 comma Il c.p.p alla persona offesa che ne ha fatto richiesta, domiciliata ex articolo 33 disp att. c.p.p. presso il difensore Avvocato

Bari, 0 6 MAR. 2018

IL PRÓCURÁTORE DELLA REPUBBLICA